

Pieve di Soligo, 06.03.2020

Circolare n. 2

**OGGETTO: ultime novità del periodo**

**CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI:  
MODALITA' DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI "AFFIDABILITA'" PER I FORNITORI**

Si informa che la Direzione Regionale dell'Agenda delle Entrate del Veneto, ha di recente emanato una informativa con la quale specifica, alle imprese che ne avessero necessità, come procedere per fare richiesta del certificato in oggetto, velocizzando così le procedure di rilascio.

Ricordiamo, a tale proposito, che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici sono tenute a fornire ai committenti, in alternativa alla documentazione relativa ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (compresi i versamenti relativi alle ritenute loro operate), una certificazione "di affidabilità" rilasciata dall'Agenda delle Entrate. Tale certificazione viene messa a disposizione delle imprese, dalle Direzioni provinciali competenti in base al domicilio fiscale dell'impresa, le quali rilasciano il documento su richiesta dell'interessato e la cui validità è di 4 mesi. (per ulteriori informazioni sull'argomento, si veda la nostra informativa n.2, scaricabile anche dal nostro sito).

Nell'informativa emanata nei giorni scorsi dalla Direzione Veneto, si prevede quanto segue:

- l'appaltatrice/subappaltatrice dovrà innanzitutto scaricare un modello pdf dal sito dell'Agenda Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-di-certificato> che va compilato con i propri dati;
- lo stesso modello dovrà essere poi inviato via pec alla Direzione provinciale competente;
- nell'oggetto della pec va inserita la dicitura "**certificazione art.17-bis d.Lgs 241/1997**" a cui va aggiunta la denominazione e il codice fiscale del richiedente

Di seguito gli indirizzi pec a cui inviare il modulo:

Direzione Provinciale di Belluno: [dp.belluno@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.belluno@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Padova: [dp.padova@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.padova@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Rovigo: [dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Treviso: [dp.treviso@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.treviso@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Venezia: [dp.venezia@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.venezia@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Verona: [dp.verona@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.verona@pce.agenziaentrate.it)

Direzione Provinciale di Vicenza: [dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it)

Il certificato verrà poi rilasciato, sempre via pec, dalla Direzione a cui è stata fatta la richiesta.

**NUOVO TRACCIATO XML DELLE FATTURE ELETTRONICHE, UTILIZZABILE DAL 4 MAGGIO 2020**

Con Provvedimento n.99922 del 28/02 scorso, l'Agenda Entrate ha pubblicato una nuova versione del tracciato xml delle fatture elettroniche; il nuovo tracciato può essere utilizzato dal 04 maggio 2020; l'attuale tracciato potrà comunque essere utilizzato fino al 30 settembre 2020. **Da tale data (30/09/2020) il nuovo tracciato diverrà obbligatorio.**

Le novità del nuovo tracciato riguardano, soprattutto, diverse e maggiori specifiche nelle codifiche dei codici relativi al "Tipo Documento", alla "Natura" e al "Tipo ritenuta", e sono riportate nelle seguenti tabelle:

**Tipo documento\***

<b>TD01</b>	Fattura
<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura
<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella
<b>TD04</b>	Nota di Credito
<b>TD05</b>	Nota di Debito
<b>TD06</b>	Parcella
<b>TD16</b>	Integrazione fattura reverse charge interno
<b>TD17</b>	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
<b>TD18</b>	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<b>TD19</b>	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
<b>TD20</b>	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
<b>TD21</b>	Autofattura per splafonamento
<b>TD22</b>	Estrazione beni da Deposito IVA
<b>TD23</b>	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
<b>TD24</b>	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
<b>TD25</b>	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
<b>TD26</b>	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
<b>TD27</b>	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

**\* Note:**

- *dal 04 maggio prossimo, utilizzando i codici da TD17 a TD19, si potranno inviare le "integrazioni" alle fatture ricevute dall'estero per servizi o per acquisto di beni. Con il codice TD20, invece, si potrà inviare l'autofattura per regolarizzare gli acquisti intracomunitari nel caso in cui la relativa fattura non sia stata ricevuta nei termini o se dovesse riportare un corrispettivo inferiore a quello effettivo. Tali invii potranno consentire di evitare l'invio dell'esterometro.*
- *segnaliamo l'introduzione dei due nuovi codici TD24 e TD25, che identificano le "fatture differite", le quali avranno quindi dei codici specifici rispetto alle "fatture immediate".*

*Il codice TD24 identifica le fatture differite:*

- *per le cessioni di beni per le quali siano stati emessi, al momento di effettuazione dell'operazione, i documenti di trasporto (ddt)*
- *per le prestazioni di servizi che siano documentate in maniera idonea, entro il momento di effettuazione dell'operazione;*

*Il codice TD 25, invece, riguarda le fatture differite emesse per "triangolare interna", quando una cessione di beni viene effettuata dal committente, nei confronti di un suo cliente terzo, ma tramite il proprio fornitore-cedente*

**Natura** (natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o per i casi di inversione contabile)

<b>N1</b>	<b>escluse ex art.15</b>	
<b>N2</b>	<b>non soggette</b>	
<i>Ulteriori specifiche</i>	<b>N2.1</b>	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
	<b>N2.2</b>	non soggette – altri casi
<b>N3</b>	<b>non imponibili</b>	
<i>Ulteriori specifiche</i>	<b>N3.1</b>	non imponibili – esportazioni ( <i>il codice è riferito alle cessioni all'esportazione art. 8 c. 1 lett. a), b) e b-bis) DPR 633/72; include anche le cessioni all'esportazioni "triangolari" nonché le estrazioni dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell'Ue art. 50-bis comma 4 lett. g) DL 331/93</i> )
	<b>N3.2</b>	non imponibili – cessioni intracomunitarie ( <i>art. 41 c. 1 e 2 del DL 331/93; include le "triangolari" intra e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto in altro Stato Ue (art. 50-bis comma 4 lett. f) del DL 331/93</i> )

	<b>N3.3</b>	non imponibili – cessioni verso San Marino
	<b>N3.4</b>	non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ( <i>art. 8-bis del DPR 633/72; i servizi internazionali art. 9 comma 1 del DPR 633/72; operazioni con la Città del Vaticano ex art. 71 del DPR 633/72 e con organismi internazionali ex art. 72 del DPR 633/72</i> )
	<b>N3.5</b>	non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
	<b>N3.6</b>	non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond ( <i>es.: cessioni a turisti extra-Ue ex art. 38-quater del DPR 633/72; cessioni di beni in regime di transito doganale ex art. 7-bis del DPR 633/72; le cessioni nei duty free shop</i> )
<b>N4</b>	<b>esenti</b>	
<b>N5</b>	<b>regime del margine / IVA non esposta in fattura</b>	
<b>N6</b>	<b>inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)</b>	
<b>Ulteriori specifiche</b>	<b>N6.1</b>	inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	<b>N6.2</b>	inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	<b>N6.3</b>	inversione contabile – subappalto nel settore edile
	<b>N6.4</b>	inversione contabile – cessione di fabbricati
	<b>N6.5</b>	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	<b>N6.6</b>	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	<b>N6.7</b>	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	<b>N6.8</b>	inversione contabile – operazioni settore energetico
	<b>N6.9</b>	inversione contabile – altri casi
<b>N7</b>	<b>IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)</b>	

### Tipo ritenuta

<b>RT01</b>	Ritenuta persone fisiche
<b>RT02</b>	Ritenuta persone giuridiche
<b>RT03</b>	Contributo INPS
<b>RT04</b>	Contributo ENASARCO
<b>RT05</b>	Contributo ENPAM
<b>RT06</b>	Altro contributo previdenziale

Lo stesso Provvedimento citato, infine, proroga al 4 maggio 2020, la scadenza per dare conferma (per chi non lo avesse ancora fatto) al servizio di **consultazione** delle fatture elettroniche, all’interno del sito “fatture e corrispettivi”.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL 730 E DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)

Il Governo ha emanato un decreto legge (n. 9 del 02/03/2020) con il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, vengono spostate le scadenze di presentazione, già per l’anno in corso, del modello 730 e delle CU, nei seguenti termini:

- **scadenza CU: invio telematico entro il 31/03/2020** (la precedente scadenza era il 09/03); viene spostata, inoltre al 02 novembre 2020, la scadenza delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (ad esempio relative ai redditi di lavoro professionale, d’impresa oppure esenti).
- **scadenza 730: consegna entro il 30/09/2020, in qualsiasi forma esso venga presentato** (direttamente sul sito dell’Agenzia Entrate da parte del contribuente; al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; al CAF; agli intermediari abilitati).

## BONUS PUBBLICITA' ANNO 2020

Ricordiamo che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, possono, in riferimento agli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al 2019, effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, fare richiesta per il bonus pubblicità, che consiste in un credito d'imposta del 75% delle spese incrementali predette.

Per fruire del credito d'imposta vanno inviato due distinte comunicazioni:

1. la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti da effettuare nell'anno agevolato: invio dal 01/03/2020 al 31/03/2020;
2. la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare che gli investimenti indicati nella precedente "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato: invio dal 01/01/2021 al 31/01/2021.

L'invio di entrambi i documenti citati, va effettuato telematicamente mediante il proprio accesso "Fisconline/Entratel" oppure mediante un intermediario.

## PROCEDURE DI PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS ED OBBLIGHI PRIVACY

Il Garante della Privacy ha pubblicato lunedì scorso un comunicato con il quale si informa che le procedure di emergenza sanitaria, ultimamente adottata per il diffondersi del coronavirus, non consentono la violazione della privacy dei dipendenti o dei visitatori e degli utenti in genere che si trovino presso le sedi aziendali o professionali. I soggetti (pubblici e privati: aziende, uffici pubblici, ecc.) non possono, quindi, chiedere ai dipendenti, ai visitatori od ai clienti o comunque a persone che entrano nelle proprie sedi, informazioni su eventuali sintomi da Coronavirus, sugli ultimi spostamenti effettuati, seppure tali informazioni vengano richieste quali misure di prevenzione dalla diffusione del virus.

Il Garante afferma infatti che la prevenzione dalla diffusione del Coronavirus, deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

Riportiamo un passo del comunicato:

*"L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.*

*Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro."*

Il comunicato del Garante può essere scaricato da questo link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117>

Sempre sullo stesso tema sanitario, segnaliamo il seguente link della Regione Veneto, che ha pubblicato un documento con le indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza